

Statuto dell'Associazione "Partito per la tutela dei diritti dei militari"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede, iscritti

- 1. Con l'Atto costitutivo del 9 luglio 2009, del quale il presente statuto diviene parte integrante, i Signori: Luca Marco Comellini (nato a Roma il 24 agosto 1965), Giorgio Carta (nato a Cagliari il 15 luglio 1970); Maurizio Turco (nato a Taranto il 18 aprile 1960) hanno costituito, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione l'Associazione denominata "Partito per la tutela dei Diritti dei Militari", d'ora in avanti semplicemente "PDM".*
- 2. Il logo grafico del PDM è sempre accompagnato dalla dizione "Partito per la tutela dei Diritti dei Militari".*
- 3. La sigla e il simbolo "PDM" appartengono esclusivamente al PDM e possono essere utilizzati solo dagli organi statutari in carica.*
- 4. La sede centrale del PDM è a Roma in Viale Bruno Buozzi, 87. Il presente Statuto avrà durata fino al 31 dicembre 2100.*

Art. 2 - Finalità

- 1. Il PDM non persegue fini di lucro ed ha lo scopo di conseguire le seguenti finalità:*
 - a) rappresentare, curare e tutelare in ogni sede – politica, sindacale, giurisdizionale ed amministrativa - gli interessi morali, economici, normativi, giuridici, professionali, previdenziali ed assistenziali degli appartenenti alle Forze armate, compresi quelli del Corpo delle Capitanerie di Porto, ed alle Forze di polizia, compresi l'Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza, il Corpo dei vigili del fuoco e dei loro familiari. A tal fine può favorire lo scambio di opinioni con componenti politiche e sociali rispettose dei principi della Costituzione Repubblicana;*
 - b) rappresentare gli interessi del personale del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Interno in tutti gli organismi in cui sia richiesta e prevista una rappresentanza della categoria nonché dinnanzi ai competenti organi amministrativi e giudiziari;*
 - c) salvaguardare l'indipendenza e l'autonomia del PDM da qualsiasi condizionamento*

esterno ed interno;

d) promuovere iniziative ed azioni di solidarietà, anche attraverso comuni iniziative con il personale appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato in servizio o in quiescenza, finalizzate a concretizzare l'armonizzazione dei trattamenti giuridici ed economici nonché sinergie culturali e professionali per una coordinata operatività interforze;

e) promuovere la solidarietà, l'etica professionale, l'esaltazione della professionalità tra personale del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Interno, la trasparenza e la cura del benessere del personale da parte delle Amministrazioni, la proiezione europea per omogeneizzare i trattamenti economici e normativi e la formazione del dipendente pubblico europeo.

Art. 3 - Indipendenza e Autonomia

1. Il PDM salvaguarda la propria indipendenza e autonomia da qualsiasi condizionamento esterno ed interno che possa far deviare l'Associazione dai propri fini statutari. Esso si amministra e decide le sue funzioni nella più assoluta indipendenza dalla pubblica amministrazione, dal governo, dai partiti politici, dalle sette filosofiche, dalle confessioni religiose e da ogni altra diversa organizzazione.

Art. 4 - Adesioni e Cooperazione

1. Il PDM, al fine di realizzare pienamente le proprie finalità, può anche aderire ad una federazione di Associazioni o Movimenti nell'ambito nazionale o nell'ambito dell'Unione Europea, nonché promuovere la costituzione o sviluppare l'attività di libere associazioni culturali tra gli appartenenti alle varie Amministrazioni dello Stato in servizio o in congedo, finalizzate alla soluzione di problemi del personale ed alla valorizzazione dei fini istituzionali nei confronti dei cittadini. Può altresì cooperare con altre associazioni nazionali o straniere, le cui finalità coincidano con quelle del PDM

Art. 5 - Gli iscritti

1. Può iscriversi al PDM chiunque, senza distinzione di età e di nazionalità. L'iscrizione è

compatibile con qualsiasi appartenenza, politica, sociale, confessionale. L'iscrizione si compie con il versamento della quota annuale, che vale da accettazione del presente Statuto.

Art. 6 - L'Assemblea degli iscritti

1. L'Assemblea degli iscritti è, ove possibile, convocata annualmente e vi partecipano, con diritto di voto, gli iscritti in regola con il pagamento della quota di iscrizione. L'Assemblea stabilisce gli orientamenti e l'indirizzo politico annuale del PDM, se redatti approva il bilanci, delibera sulla quota minima di iscrizione per l'anno successivo, provvede all'approvazione dello Statuto ed all'elezione del Presidente del PDM, del Segretario Politico, del Tesoriere, dei 10 membri del Comitato nazionale del PDM.

Art. 7 - L'Assemblea degli iscritti straordinaria

1. L'Assemblea degli iscritti straordinaria è convocata:

a) d'intesa con il Tesoriere, dal Segretario Politico;

b) dal Presidente del PDM quando lo richiedano un terzo degli iscritti da almeno un anno al PDM;

c) dal Presidente del Comitato nazionale del PDM, quando lo richieda il Comitato nazionale del PDM a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 8 - Il Comitato nazionale del PDM

1. Il Comitato nazionale del PDM se costituito:

a) dibatte e delibera su iniziative del PDM e sulle decisioni e sulle proposte degli organi dirigenti; tali deliberazioni sono vincolanti per gli organi dirigenti se adottate dal Comitato con la maggioranza dei 2/3, quando partecipi al voto almeno la metà dei suoi componenti;

b) modifica lo Statuto a maggioranza semplice, quando partecipi al voto almeno la metà dei suoi componenti. Il Segretario Politico, con decisione motivata, può sospendere l'efficacia di queste ultime deliberazioni fino alla tenuta del primo Congresso successivo all'approvazione delle stesse;

c) delibera, previo parere favorevole del Segretario Politico, sulle richieste di adesione

avanzate da associazioni o gruppi di cittadini, a maggioranza semplice, quando partecipi al voto almeno la metà dei suoi componenti.

2. Il Comitato nazionale del PDM è convocato, ove possibile, almeno una volta ogni sei mesi:

a) dal Segretario Politico, in via ordinaria, o in via straordinaria quando ritenga che vi siano condizioni di necessità e urgenza;

b) dal Presidente del Comitato nazionale del PDM in via straordinaria, quando ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi componenti.

3. Il Comitato nazionale del PDM è composto da 10 membri eletti dall'Assemblea degli iscritti sulla base di candidature individuali.

4. I membri del Comitato che vengano chiamati dal Segretario a far parte della Direzione o della Giunta decadono dalla carica dal momento dell'accettazione. Ad essi subentrano i primi tra i non eletti.

5. Presidente del PDM, Segretario Politico, Tesoriere, e membri della Direzione nazionale del PDM partecipano alle riunioni del Comitato nazionale del PDM senza diritto di voto.

6. Il Comitato nazionale del PDM, nella prima riunione successiva all'Assemblea degli iscritti, elegge tra i propri componenti, a maggioranza semplice, il Presidente del Comitato nazionale del PDM. L'elezione è valida quando partecipi al voto almeno la metà dei componenti del Comitato

Art. 9 – Il Presidente del Comitato nazionale del PDM

1. Il Presidente del Comitato nazionale del PDM se nominato:

a) assicura il buon andamento delle riunioni e il rispetto dei regolamenti;

b) può nominare, tra i componenti del Comitato stesso, due Vicepresidenti, che lo assistono nell'esercizio delle sue funzioni secondo le modalità previste dal Regolamento di Assemblea.

Art. 10 - La Direzione nazionale del PDM

1. La Direzione nazionale del PDM se costituita:

a) collabora con il Segretario Politico e con il Tesoriere nella conduzione politica e nella

gestione amministrativa, finanziaria ed organizzativa del PDM;

b) è composta dal Presidente del PDM, dal Segretario Politico, dal Tesoriere e da non oltre 5 membri nominati dal Segretario Politico, d'intesa con il Tesoriere, ove possibile, entro il decimo giorno successivo alla chiusura dell'Assemblea degli iscritti.

Art. 11 - Il Presidente del PDM

1. Il Presidente del PDM:

a) presiede l'Assemblea degli iscritti e la prima riunione del Comitato nazionale del PDM fino all'elezione del Presidente del Comitato nazionale del PDM.

b) convoca l'Assemblea straordinaria degli iscritti quando lo richiedano un terzo degli iscritti da almeno un anno al PDM.

2. Il Presidente del PDM fa parte di diritto della Direzione nazionale del PDM.

Art. 12 - Il Segretario Politico

1. Il Segretario Politico è il responsabile politico del PDM, di cui ha la rappresentanza legale, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 13, sia nei rapporti con i terzi che in giudizio con il potere di promuovere, d'intesa con il Tesoriere, qualsiasi azione giudiziaria e di essere comunque parte nei processi. Egli adotta i provvedimenti e le iniziative necessarie per conseguire le finalità e gli obiettivi del PDM, e ne assicura il buon andamento. Convoca l'Assemblea degli iscritti.

Art. 13 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è il rappresentante legale del Movimento in tutte le attività economico-finanziarie, ha la responsabilità della gestione amministrativa e della politica finanziaria del PDM e ne apre e gestisce i conti correnti bancari e postali, presenta all'Assemblea degli iscritti i bilanci e al Comitato nazionale del PDM le relazioni sull'andamento politico-finanziario del PDM.

2. Quando la carica di Tesoriere è vacante il Segretario Politico svolge anche le funzioni di Tesoriere.

Art. 14 - I Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, eletti dall'Assemblea degli iscritti, ha poteri di revisione e di ispezione contabile, vista il bilancio consuntivo e presenta all'Assemblea degli iscritti una Relazione sulla gestione finanziaria conclusa, nonché una valutazione politica sugli strumenti di finanziamento e sui capitoli di spesa.

Art. 15 - Disposizioni sul patrimonio del PDM

1. Durante la vita del PDM, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non vengano imposti dalla legge. In caso di scioglimento del PDM, a qualunque causa esso sia dovuto, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio del PDM stesso, ad altra struttura associativa con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

2. Le modifiche al presente Statuto devono essere deliberate dall'Assemblea degli iscritti con la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti.

Art. 16 - La Gratuità delle cariche

1. Tutte le cariche previste dal presente Statuto e dal Regolamento di applicazione dello stesso sono a titolo gratuito.

Art. 17 - Norma finale

E' fatto obbligo a tutti gli iscritti ed agli organi territoriali e centrali del PDM di rispettare il presente statuto.